

***Avviso per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di  
proponenti italiani nell'ambito del Bando internazionale Horizon-Chips-2025-  
RIA pubblicato della European partnership CHIPS JU***

**Azione 1.1.4b – Sviluppo di progetti di ricerca su tecnologie abilitanti,  
anche attraverso il sostegno di strumenti finanziari**





## AVVISO INTEGRATIVO

Per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito del Bando internazionale **Horizon-CHIPS-2025-RIA** pubblicato della European partnership on CHIPS JU

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- VISTO** il comma 1223 dell’art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta “clausola Deggendorf”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3142, e il successivo Decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3143;
- VISTO** il Decreto Ministeriale prot. MUR n. 1573 del 09/09/2024 reg. Corte dei Conti in data 02/10/2024 n. 2550 di “Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell’ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell’ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l’uso dei fondi europei”.



- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell’art. 238 “Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca”;
- VISTO** il DPCM dell’08/08/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2024 al n. 2612, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione nell’ambito del Ministero dell’Università e della Ricerca, di cui all’art. 1, comma 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164.
- VISTA** la Comunicazione della Commissione C(2022)7388 final pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 ottobre 2022 recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” che prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in G.U.R.I. del 26.03.2021 n. 74, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’Università e della Ricerca.
- VISTI** i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Nazionale per la Ricerca 2021/2027, il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (“SNSI”) e la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;
- VISTO** il Programma Quadro europeo Horizon Europe, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l’Innovazione;



- VISTA** la partnership europea CHIPS Joint Undertaking (CHIPS JU) istituita con Regolamento del Consiglio europeo (EU) 2023/1782 del 25 luglio 2023 che ha modificato il Regolamento del Consiglio europeo (EU) 2021/2085 del 19 novembre 2021;
- VISTA** la nota prot. n. 6627 del 2 maggio 2025 con la quale il MUR ha aderito al Bando Horizon-CHIPS-2025-RIA pubblicato dalla partnership CHIPS JU con un budget pari a Euro 5.000.000,00, nella forma di contributo alla spesa a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, di seguito indicato come MUR-ERDF;
- CONSIDERATO** che l’art. 129, comma 1, del citato Regolamento (EU) 2021/2085 del 19 novembre 2021 stabilisce che gli Stati partecipanti alla CHIPS JU effettuano un contributo complessivo che sia commisurato all’importo del contributo dell’Unione.
- VISTO** l’articolo 52, comma 1, della predetta Legge n. 234/2012, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
- VISTA** la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- VISTO** altresì, il Regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 433 I del 22.12.2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 231 del 30 giugno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;



- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (nel seguito PNR 2021-2027) approvato con Delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020 come previsto dal D. Lgs. n. 204/1998;
- VISTO** il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito PN RIC 2021-2027) approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, a titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) e attuato con il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nel ruolo di Organismi Intermedi;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51 "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica".
- CONSIDERATO** che il PN RIC 2021-2027 sostiene la competitività delle regioni meno sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l'obiettivo finale di garantire un processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi;
- CONSIDERATO** che il PN RIC 2021-2027 prevede una governance interistituzionale basata sulla collaborazione tra i diversi Ministeri, nell'ambito della quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricopre il ruolo di Autorità di Gestione del PN RIC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) - Direzione generale della ricerca, assume il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi dell'Articolo 71, paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) n. 2021/1060 per la gestione degli interventi di propria competenza istituzionale;
- TENUTO CONTO** della Convenzione registrata con prot. n. 1753 del 28 luglio 2023 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Università e della Ricerca per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 1 "Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale" del PN RIC 2021-2027, ai sensi dell'Articolo 71, paragrafo 3 del predetto Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- ATTESO** che la competenza istituzionale del MUR nell'ambito del PN RIC 2021-2027 relativamente all'Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione



e l'introduzione di tecnologie avanzate”, prevede l’attuazione dell’Azione 1.1.4.b “Ricerca collaborativa - Sviluppo di progetti di ricerca su tecnologie abilitanti”;

**VISTA** la nota prot. U-0014721 del 25 luglio 2024 con la quale il Direttore della Direzione Generale della ricerca dispone il trasferimento alla Direzione Generale dell’internazionalizzazione competente per il coordinamento della partecipazione italiana agli organismi di gestione delle Partnership europee supportate dal Programma Horizon Europe, la titolarità dell’Azione 1.1.4 b a valere sul PN RIC FESR 2021-2027 con una dotazione finanziaria pari a 30.000.000,00 di euro;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione “Sinergie tra Orizzonte Europa e i programmi FESR C(2022/C 421/03)” che mira a promuovere un approccio integrato e rafforzare le sinergie tra gli strumenti chiave dell’UE in materia di Ricerca e Innovazione;

**CONSIDERATA** la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando internazionale Horizon-CHIPS-2025-RIA con scadenza il 17 settembre 2025 alle ore 17:00 per la presentazione delle domande, pubblicato sul sito <https://www.chips-ju.europa.eu>.

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente avviso disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dai partecipanti italiani nell’ambito del bando internazionale Horizon-CHIPS-2025-RIA con scadenza il 17 settembre 2025 alle ore 17:00 per la presentazione delle domande di finanziamento, e da questa Iniziativa valutati positivamente e ritenuti finanziabili.

### **Art. 2**

#### **Disponibilità finanziarie**

1. Per le finalità indicate all’art. 1 del presente avviso, il MUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di euro 5.000.000,00, nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla spesa “C.S.”), a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, di seguito indicato come MUR-ERDF; per i beneficiari localizzati nelle 7 Regioni target del PN RIC FESR 2021-2027.

### **Art. 3**

#### **Soggetti ammissibili**



1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente avviso le Imprese;
2. Sono altresì ammissibili, purché in partenariato con uno dei soggetti di cui al precedente comma 1. del presente articolo:
  - a) Le Università;
  - b) Gli Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;
  - c) Gli Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  - d) Le Fondazioni e/o Enti di natura non economica;
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale e svolgere le attività di ricerca nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, devono altresì rispettare le condizioni di ammissibilità di cui dall'Articolo 5, comma 1, del D.M. 1573/2024.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili soltanto se non si trovano in condizione di morosità o mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti.
5. I soggetti di diritto privato che non soddisfano i requisiti economico-finanziari potranno essere ammessi al finanziamento in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'importo totale di agevolazione da concedere.
6. Per la definizione di PMI si applicano i criteri stabiliti nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato in premessa.
7. Nel caso di presentazione della domanda al MUR da parte di più soggetti congiuntamente, al fine di semplificare i rapporti istruttori e di ottimizzare l'azione amministrativa, gli stessi individuano tra loro un soggetto capofila che dovrà assolvere i compiti descritti nell'art. 5, comma 3, del DM 1314/202.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, partecipanti a progetti selezionati per il finanziamento nell'ambito del bando Horizon-CHIPS-2025-RIA, potranno essere ammessi al finanziamento soltanto previa iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

#### Art. 4

#### **Attività ammissibili**

1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, commi 85 e 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno



2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:

- a. Interventi di ricerca industriale;
  - b. Interventi di sviluppo sperimentale.
2. Nell'ambito di ogni progetto le attività di ricerca industriale devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale, pena la non ammissione agli interventi di cui al presente avviso, laddove non venga ripristinato il corretto rapporto tra le due tipologie di attività senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.
  3. Le attività progettuali, a pena di inammissibilità, devono essere coerenti con le linee strategico-programmatiche indicate nel documento "Criteri di selezione delle operazioni" del PN RIC 21-27.
  4. Le attività progettuali, a pena di inammissibilità, non possono rientrare nel perimetro definito dall'Articolo 7 del Reg. UE 2021/1058.

#### Art. 5

#### **Costi ammissibili**

1. Sono ammissibili gli interventi di cui al presente avviso tutti i costi individuati dall'Articolo 6 del D.M. 1573/2024, ovvero
  - a. spese di personale addetto alla ricerca, tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto, rendicontabili prendendo a riferimento le tabelle unitarie di costo previste dal decreto MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024, richiamate in allegato al presente Avviso;
  - b. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  - c. spese per viaggi finalizzati a sopralluoghi e/o per la partecipazione a seminari, convegni, riunioni, effettuati nell'ambito del progetto sulla base di quanto previsto nel piano di lavoro;
  - d. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
  - e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto, oltre ai costi di informazione e pubblicità;
  - f. spese generali riconosciute nella misura forfettaria del 25% della somma dei costi diretti di cui alle lettere a), c), d), e).
2. Per la realizzazione delle attività progettuali i soggetti di cui al precedente art. 3 potranno avvalersi della collaborazione esterna prestata da soggetti pubblici e/o privati, a titolo gratuito ovvero



prevedendo la seguente modalità di classificazione dei relativi costi, nel rispetto della normativa di settore:

- a. Per attività di consulenza. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi;
  - b. Per prestazioni di terzi. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.
3. Le spese sostenute devono inoltre essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027 e alle condizioni definite nel Disciplinare di concessione delle agevolazioni adottato dal MUR che individua altresì i criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle spese.

#### Art. 6

##### **Forme e intensità delle agevolazioni**

1. Per il finanziamento dei progetti presentati dai proponenti italiani su questo avviso, il MUR interviene fino ad un importo massimo per singolo progetto ritenuto ammissibile pari a Euro 1.500.000,00, indipendentemente dal numero dei partner italiani coinvolti nelle attività progettuali dello stesso. Eventuali richieste finanziarie superiori a tali importi saranno, pertanto, ridotte fino a suindicati valori massimi consentiti.
2. Il finanziamento MUR, entro i limiti dell'importo massimo stabiliti al precedente punto 1, è concesso nella forma del contributo in conto capitale, per entrambe le tipologie di intervento di cui all'Art. 4, comma 1, secondo le intensità massime di seguito riportate:
  - a. Grande impresa: 25% dei costi ammissibili;
  - b. Piccola e media impresa: 35% dei costi ammissibili;
  - c. Università, Enti di ricerca ed Organismi di ricerca (pubblici e privati): 35% dei costi ammissibili;
3. E' consentito richiedere un finanziamento con percentuali inferiori a quanto definito nel comma 2 del presente articolo.

#### Art. 7

##### **Modalità e termini di presentazione domande**

1. La domanda di finanziamento si compone di due parti:
  - a. Una parte internazionale da redigere e presentare direttamente alla Struttura di Gestione della European partnership CHIPS JU, con scadenza il 29 aprile 2025 alle ore 17.00 per le Project Outline e il 17 settembre 2025 alle ore 17.00 per le Full Proposal, in conformità con il bando internazionale dalla stessa pubblicato;



- b. Una parte nazionale da presentare al MUR entro e non oltre la stessa scadenza finale del bando internazionale, ovvero il 17 settembre 2025 alle ore 17.00, tramite la piattaforma internet <https://banditransnazionali.mur.gov.it>, secondo le modalità e i formulari ivi riportati.
2. La domanda di finanziamento nazionale deve essere presentata dal Soggetto Capofila in rappresentanza di tutti i partner italiani richiedenti finanziamento al MUR, i quali saranno tenuti a sottoscrivere un Accordo di Partenariato come previsto dall'Articolo 5 del D.M. 1573/2024 e secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 9 del presente Avviso. Nel caso in cui vi sia un unico soggetto richiedente italiano, questo assumerà il ruolo di Soggetto Capofila.
3. La mancata presentazione della domanda di finanziamento, l'assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentante o di chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma, ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo, sono motivi di esclusione dal finanziamento e determineranno l'automatica ineleggibilità del soggetto richiedente. Sono parimenti escluse le domande trasmesse oltre la scadenza e con modalità difformi da quelle stabilite dal presente Avviso integrativo, indicate al precedente comma 1., sub b.
4. Nel caso in cui la European partnership CHIPS JU dovesse modificare la data di chiusura del bando internazionale, anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual maniera.
5. Tutta la documentazione trasmessa dai partecipanti sarà utilizzata dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.
6. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

## Articolo 8

### **Istruttoria dei progetti selezionati a livello europeo**

1. A seguito della presentazione delle proposte il MUR verifica:
  - a. la completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
  - b. la coerenza strategico-programmatica delle proposte presentate rispetto ai criteri di selezione del Programma PN RIC 21-27, ed in particolare a quelli dell'Azione 1.1.4.
2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1., lettera a), il Ministero verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, riscontra la completezza dei documenti presentati e procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera b), il Ministero provvede alla verifica della coerenza strategico-programmatica in linea con quanto indicato nel documento "Criteri di selezione delle operazioni" del PN RIC 21-27.



## Articolo 9

### **Accordo di partenariato**

1. Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia presentata da un Partenariato così come definito all'Articolo 1 del D.M. 1573/2024, ai fini della concessione del finanziamento il Partenariato dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di un Accordo di partenariato tra i soggetti secondo quanto segue:
  - a. nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano soggetti pubblici, la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;
  - b. nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato vi siano soggetti privati, la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica.
2. Gli Accordi di cui al precedente comma 1 sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, tali Accordi dovranno prevedere almeno:
  - a) la responsabilità nei confronti del Ministero del Soggetto Capofila, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
  - b) la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il Soggetto Capofila ed il/i membro/i del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
  - c) la ripartizione finanziaria, nonché modalità e tempi necessari al trasferimento delle risorse, erogate dal Ministero, dal Soggetto Capofila agli altri Soggetti beneficiari che compongono il Partenariato;
  - d) le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.
3. Gli Accordi di cui al precedente comma 1. devono essere firmati dai legali rappresentanti del Soggetto Capofila e del/i membro/i del Partenariato, o da procuratore munito di procura speciale e devono avere una durata temporale pari ad almeno la durata del progetto.

## Art. 10

### **Erogazione finanziamenti**

1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
  - a. Sarà erogata un'anticipazione fino al 90% del contributo ammesso;
  - b. Al termine del progetto, previa verifica del corretto svolgimento del progetto e delle rendicontazioni presentate, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante.
2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata l'erogazione dell'anticipazione deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.



3. Nel caso in cui le attività rendicontate a conclusione del progetto non coprono l'importo erogato con le anticipazioni di cui al comma 1, punti a. e b., o nel caso in cui ne ravvisi la necessità, il MUR potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
  - a. il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
  - b. la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
4. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.

#### Art. 11

#### **Varianti**

1. Sono ammesse variazioni soggettive e oggettive dei progetti nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 13, del D.M. 1573/2024.

#### Art. 12

#### **Responsabile del procedimento istruttorio**

1. Il Responsabile unico del Procedimento istruttorio è il Funzionario Irene Guglielmo, e-mail: [irene.guglielmo@mur.gov.it](mailto:irene.guglielmo@mur.gov.it).
2. Per i soli aspetti di natura internazionale, si possono richiedere informazioni all'Ing. Aldo Covello, e-mail: [aldo.covello@mur.gov.it](mailto:aldo.covello@mur.gov.it).
3. Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MUR.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluigi Consoli

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*



## **ALLEGATO**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003**

(Codice della Privacy coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento desidera, con la presente informativa, fornirle informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

#### **Titolare del trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Via Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, e-mail [dgintco.segreteria@mur.gov.it](mailto:dgintco.segreteria@mur.gov.it)

#### **Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 - è contattabile scrivendo al MUR rif- privacy, Largo Antonio Ruberti, 1 00153 Roma ovvero inviando una e-mail a: [rpd@mur.gov.it](mailto:rpd@mur.gov.it)

#### **Finalità del trattamento e base giuridica**

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi della normativa di riferimento, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, ed in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del Responsabile del Trattamento. I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.



### **Obbligo di conferimento dei dati**

Il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto risiede nell'adempimento di un rapporto contrattuale con l'Amministrazione, discendente da specifica norma regolamentare, e per gli adempimenti connessi allo stesso.

Si segnala che i dati trattati sono i seguenti: anagrafici legali rappresentanti del partenariato e/o procuratori speciali, fiscali, previdenziali, bancari, giudiziari, visure camerali e tutto quanto occorrente per la partecipazione alla selezione. Il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'attività richiesta.

### **Destinatari del trattamento**

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e l'Istituto convenzionato per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed a alle modalità del trattamento medesimo.

### **Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali**

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

### **Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una nuova informativa.

### **Diritti degli interessati**



L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 3 la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

### **Diritto di reclamo**

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

### **Processo decisionale automatizzato**

Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.



## **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 14 Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003**

(Codice della Privacy coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento desidera, con la presente informativa, fornirle informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

### **Titolare del trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, e-mail: [dgintco.segreteria@mur.gov.it](mailto:dgintco.segreteria@mur.gov.it)

### **Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 - è contattabile scrivendo al MUR rif- privacy, Largo Antonio Ruberti n.1, 00153 Roma ovvero inviando una e-mail a: [rpd@mur.gov.it](mailto:rpd@mur.gov.it)

### **Finalità del trattamento e base giuridica**

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi della normativa di riferimento, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, ed in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del Responsabile del Trattamento. I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.



## **Categorie di dati trattati**

Il trattamento dei dati personali sarà svolto con le modalità prevalentemente informatiche e telematiche ed attiene alla seguente tipologia di dati: anagrafici legali rappresentanti del partenariato e/o procuratori speciali, fiscali, previdenziali, bancari, giudiziari, visure camerali e tutto quanto occorrente per la partecipazione alla selezione.

## **Obbligo di conferimento dei dati**

Il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto risiede nell'adempimento di un rapporto contrattuale con l'Amministrazione, discendente da specifica norma regolamentare, e per gli adempimenti connessi allo stesso.

Il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'attività richiesta.

## **Destinatari del trattamento**

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e l'istituto convenzionato per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed a alle modalità del trattamento medesimo.

## **Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali**

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

## **Periodo di conservazione dei dati personali**

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente



all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una nuova informativa.

### **Diritti degli interessati**

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

### **Diritto di reclamo**

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

### **Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati**

Le Fonti da cui hanno origine i dati personali sono banche dati internazionale e nazionali, da cui il Ministero acquisisce informazione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016.

### **Processo decisionale automatizzato**

Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.



## ALLEGATO II

**TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI (TSCU) PER LA RENDICONTAZIONE DELLE  
SPESE DEL PERSONALE NEI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – D.I. N.  
116 DEL 24/01/2018: NOTA METODOLOGICA DI AGGIORNAMENTO  
(approvata con Decreto interministeriale MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024)  
(estratto)**

| FASCIA DI COSTO - LIVELLO | BENEFICIARIO |             |         |
|---------------------------|--------------|-------------|---------|
|                           | IMPRESE      | UNIVERSITA' | EPR     |
| ALTO                      | € 83,00      | € 81,00     | € 61,00 |
| MEDIO                     | € 47,00      | € 53,00     | € 36,00 |
| BASSO                     | € 30,00      | € 34,00     | € 32,00 |

*Tabella 7 – TSCU aggiornate adeguate con LCI 2016 - 2022 (+ 10,4%).*

A partire dall'annualità 2026, i costi unitari, di cui alla tabella 7, potranno essere aggiornati in funzione dell'Indice LCI, calcolato su base annua, qualora si registri una variazione pari o superiore al 5% rispetto al valore dell'annualità 2022, ovvero dell'annualità presa a riferimento per l'ultimo aggiornamento effettuato.